



Prima nota DL “Sblocca Cantieri”

Il **Decreto-Legge** recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (c.d. Decreto **Sblocca Cantieri**), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del **18 aprile 2019**.

Il DL Sblocca Cantieri è suddiviso in tre capi:

- **Capo I** (artt. 1-5) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- **Capo II** (artt. 6-20) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea
- **Capo III** (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

1. Le modifiche al Codice dei contratti

Il **Capo I** introduce, con gli articoli 1 e 2, 80 modifiche a 32 articoli del vigente Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche introdotte di particolare impatto per i Comuni possono essere così di seguito riassunte:

LIVELLI DI PROGETTAZIONE - Con le modifiche introdotte **all’articolo 23, comma 3-bis** del Codice dei contratti pubblici, **nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo definito cd semplificato e l’esecuzione dei lavori può avvenire senza l’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. **Trattasi di una modifica che l’ANCI aveva più volte proposto, sia in sede tecnica che politica e che, pertanto, si valuta positivamente.**

Con la modifica del comma 5 dell’articolo 23, viene aggiornato anche il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica che nel vecchio codice veniva definito progetto preliminare e vengono inseriti due nuovi commi (11bis 11ter) che prevedono tra le spese tecniche da considerare nel quadro economico di ciascun

intervento le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI - Con le modifiche introdotte **all'articolo 24, comma 7** del Codice dei contratti pubblici, nasce la possibilità per affidatari di **incarichi di progettazione** per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle **concessioni di lavori pubblici** a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. Inoltre vengono definiti nel nuovo regolamento con un regime transitorio i requisiti dei progettisti inizialmente previsti con decreto del MIT.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI - Negli appalti divisi in lotti viene previsto l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti – e non quello del singolo lotto – per stabilire le procedure di gara da seguire (se sopra o sotto soglia) anche qualora i singoli lotti non vengano aggiudicati “contemporaneamente”. **L'anticipazione del prezzo d'appalto del 20%, viene estesa anche ai servizi e forniture, mentre prima era prevista solo per i lavori pubblici (modifica del comma 18 dell'articolo 35).**

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' - Vengono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto periodo dell'articolo 29 comma 1 del codice, al fine di escludere la pubblicazione in Amministrazione trasparente dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd pubblicità che produce effetti legali). Tale modifica è coerente con l'abrogazione del rito accelerato di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

APPALTI SOTTOSOGLIA – Le modifiche degli appalti sottosoglia rappresentano senz'altro una delle più importante novità dell'intervento normativo in esame. Di seguito come cambiano le soglie e le modalità di affidamento per gli importi cd sottosoglia:

- per **importi inferiore a 40.000 euro**, è previsto l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a));
- si può utilizzare la **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, per i **lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi** (art. 36, comma 2, lett. b));
- per i **lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro** e al di sotto della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (vale a dire 5.548.000 euro) **si dovrà applicare la procedura ordinaria** (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 (*Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai*

sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").**Si sottolinea come elemento non positivo, l'abrogazione della comma 2 lettera c) dell'articolo 36 del codice dei contratti che prevedeva una procedura negoziata con la consultazione obbligatoria di almeno 15 operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 1 milione di euro.**

La tabella che segue sintetizza la nuova disciplina degli affidamenti di lavori "sottosoglia" risultante dalle norme in esame con il confronto della disciplina derogatoria prevista nella legge di bilancio 2019 (comma 912) e ormai superata:

| Importo dei lavori | Disciplina previgente | Disciplina derogatoria valida per il solo 2019 (c. 912 L. 145/2018)) | Nuova disciplina |
|--|---|---|---|
| 0 [...] 39.999,99 | affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta | affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta | affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta |
| 40.000 [...] 149.999,99 | procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici (*) | affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici | procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici |
| 150.000 [...] 199.999,99 | procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti | procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici | |
| 200.000 [...] 349.999,99 | | | |
| 350.000 [...] 999.999,99 | | | |
| 1 milione [...] Fino alla soglia | | | |
| | | | |
| | procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4 lettera a), del Codice) | procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4 lettera a), del Codice) | procedura aperta (salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice) |

Viene consentito alle stazioni appaltanti di decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei

requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della citata facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità previsti dal Codice e stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Viene altresì previsto che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - Con l'introduzione del comma 9-bis **nell'articolo 36** e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis **nell'articolo 95** del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:

- le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti **sulla base del criterio del minor prezzo** ovvero, **previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
- viene previsto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell'articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.

DGUE - Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l'introduzione del comma 6-ter **all'articolo 36** del Codice dei contratti pubblici, il **DGUE** (Documento di Gara unico europeo) è sostituito **formulari standard** mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.

ACQUISTI DEI COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO DI AGGREGAZIONE – Viene prevista la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni non capoluogo di procedere tramite centrali di committenza, **unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (art. 37 comma 4)**. La trasformazione dell'obbligo in facoltà è compiuta dal legislatore attraverso la sostituzione del termine procede con l'espressione **“può procedere direttamente ed autonomamente oppure”**. **La norma dunque consente a tutti i Comuni non capoluogo** di scegliere di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità già previste dalla disposizione (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014).

PROGETTAZIONE APPALTO INTEGRATO - Con la modifica del **comma 1-bis dell'articolo 59** del Codice dei contratti pubblici, quando l'elemento tecnologico o

innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;

PAGAMENTO DIRETTO AL PROGETTISTA IN CASO DI APPALTO INTEGRATO -

Con l'introduzione del **comma 1-quater nell'articolo 59** del Codice dei contratti, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

COMMISSARI DI GARA - Con l'introduzione del comma 3-bis **nell'articolo 77** del Codice dei contratti pubblici, viene risolta l'empasse relativa all'albo dei **commissari di gara** (la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino al 14 luglio 2019), prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze

MOTIVI DI ESCLUSIONE - Con le modifiche introdotte al comma 1 **dell'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici tra i **motivi di esclusione** dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

ATTESTAZIONE SOA - Con le modifiche introdotte **all'articolo 84**, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo **ai quindici anni antecedenti** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - Modificando **l'articolo 95** del Codice dei contratti viene inserita una nuova ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro .

c) anche l'ipotesi di contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Viene stabilito che ammissioni od esclusioni decise da Ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie e dell'individuazione della soglia di anomalia.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso vengono introdotte due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).

SUBAPPALTO - Con le modifiche introdotte agli **articoli 105 e 174** del Codice dei contratti:

- è previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di subappaltatori;
- viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
- è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

DIFFERIMENTO DISCIPLINA AFFIDAMENTO CONCESSIONARI - La norma differisce **al 31 dicembre 2019** il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - Con la modifica **dell'articolo 113**, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere assegnato esclusivamente **per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione**, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Tornano dunque gli incentivi per l'attività di progettazione e sarà dunque necessario rivedere il Regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO Le varianti di importo inferiore al 50% relative ai progetti definitivi già approvati dal CIPE non dovranno essere rimesse di nuovo al CIPE ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante

Appalto integrato: Il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori non si applica, inoltre, per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi.

Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto

Linee guida ANAC e decreti attuativi resteranno in vigore per massimo 180 gg dall'entrata in vigore del decreto legge, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento Unico per l'esecuzione dei contratti pubblici.